

L. 7 aprile 2014, n. 56 (1)
**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni.**

(1) Vedi, anche, l' art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1

(omissis)

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.